



00075-21

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da

Rosa Pezzullo	- Presidente -	Sent. n. sez. 1899/2020
Rossella Catena		UP - 26/11/2020
Enrico Vittorio Stanislao Scarlini		R.G.N. 5315/2020
Michele Romano	- Relatore -	
Elisabetta Maria Morosini		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(omissis) , nato in (omissis)

avverso la sentenza del 26/09/2019 della Corte di appello di Bologna

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Michele Romano;

lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del 13 marzo 2017 del Tribunale di Bologna che ha affermato la penale responsabilità di (omissis) per i reati di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, e agli artt. 337 e 495 cod. pen. per avere illecitamente detenuto eroina, resistito al pubblico ufficiale che lo ha arrestato e dichiarato allo stesso false generalità e, ritenuta la continuazione tra i reati, lo ha condannato alla pena di giustizia.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso (omissis) , a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed affidandosi a cinque motivi.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione alla condanna per il delitto di detenzione illecita di sostanza stupefacente, la insufficienza della motivazione della finalità di spaccio della detenzione della sostanza stupefacente a lui sequestrata.

R La motivazione non risulta convincente ed adeguata. La finalità di spaccio è stata desunta dalla suddivisione della sostanza in più involucri, dall'essere l'imputato stato sorpreso in un luogo pubblico e dall'aver egli tentato di disfarsi della sostanza all'arrivo delle forze dell'ordine.

Tali elementi sono inidonei a provare la finalità di spaccio come emerge dalla giurisprudenza di questa Corte di cassazione, pronunciatasi in casi analoghi.

Anche il riferimento all'assenza di uno stato di tossicodipendenza era incongruo, potendo questo rilevare solo in caso di superamento dei limiti tabellari.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione alla condanna per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale, la violazione dell'art. 337 cod. pen. e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

Nel caso di specie non sussiste alcuna violenza o minaccia, ma solo una condotta di resistenza passiva concretizzata nel tentativo di fuga.

Neppure era stato considerato che gli appartenenti alle forze dell'ordine avevano facilmente immobilizzato ed ammanettato l'imputato.

2.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione alla condanna per il delitto di cui all'art. 495 cod. pen., la violazione della disposizione appena citata e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

Difettava il dolo atteso che l'imputato, nel dichiarare le sue generalità, aveva riferito agli agenti il suo soprannome; neppure la Corte di appello ha valorizzato gli elementi dedotti in sede di appello, non considerando che la spendita di false generalità avrebbe aggravato la posizione dell'imputato.

2.4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche.

La motivazione sul punto è insufficiente, poiché il giudice non considera gli elementi a favore dell'applicazione delle invocate attenuanti, ossia la condizione dell'imputato, extracomunitario con evidenti problemi economici.

2.5. Con il quinto motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 163 cod. pen. e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'omessa applicazione della sospensione condizionale della pena.

La Corte di appello è pervenuta ad una prognosi negativa in merito alla futura commissione sulla base dei precedenti penali dell'imputato, senza chiarire il ragionamento logico che lo ha condotto ad elaborare detta prognosi.

I precedenti penali erano stati già considerati per negare le attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.

La Corte di appello ha fornito una adeguata motivazione in ordine alla destinazione allo spaccio della sostanza detenuta dall'odierno ricorrente, evidenziando non solo che la stessa era ripartita in più dosi di cellophane termosaldato, ma anche che l'imputato non ha nemmeno allegato di voler destinare la sostanza al suo consumo personale.

Tale ultima circostanza appare particolarmente significativa, atteso che essa, unita agli altri elementi indicati nella sentenza impugnata, vale a dimostrare la destinazione allo spaccio.

In tema di libero convincimento, al giudice non è precluso di valutare la condotta processuale dell'imputato coniugandola con ogni altra circostanza sintomatica, con la conseguenza che egli ben può considerare, in concorso di altri elementi, la portata significativa del silenzio serbato su circostanze potenzialmente idonee a scagionarlo (Sez. 6, n. 28008 del 19/06/2019, Arena, Rv. 276381).

Risulta evidente che la motivazione non è mancante o apparente e non presenta manifeste illogicità o contraddittorietà.

2. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso sono inammissibili.

Le censure del ricorrente attengono al merito e sono fondate su una ricostruzione fattuale diversa da quella operata dalla Corte di appello e non sono pertanto valutabili in questa sede. La motivazione risulta completa e non contraddittoria o illogica.

Anche laddove il ricorrente contesta l'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 495 cod. pen., la Corte ha fornito adeguata motivazione affermando che sussisteva l'interesse dell'imputato a mentire in quanto irregolarmente soggiornante in Italia. Nella sentenza di primo grado si evidenzia che egli ha

fatto reingresso in Italia nonostante il divieto impostogli all'atto della sua espulsione. Ne consegue che le censure in ordine alla completezza della motivazione sono manifestamente infondate

3. Il quarto motivo è inammissibile per manifesta infondatezza.

In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, che ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899).

4. Anche il quinto motivo è inammissibile per manifesta infondatezza.

In tema di sospensione condizionale della pena, il giudice di merito, nel valutare la possibilità di concedere il beneficio, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti in senso ostativo alla sospensione, ivi compresi i precedenti giudiziari (Sez. 5, n. 17953 del 07/02/2020, Filipache, Rv. 279206; Sez. 3, n. 35852 del 11/05/2016, Camisotti, Rv. 267639; Sez. 2, n. 19298 del 15/04/2015, Di Domenico, Rv. 263534).

Neppure è vietato prendere in considerazione i precedenti penali dell'imputato sia per negare l'applicazione delle attenuanti generiche, sia per rigettare l'istanza di applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Il principio del *ne bis in idem* sostanziale non preclude la possibilità di utilizzare più volte lo stesso fattore per giustificare scelte relative ad istituti giuridici diversi (Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783; Sez. 3, n. 31832 del 04/05/2018, Ozzimo, Rv. 273763; Sez. 6, n. 47537 del 14/11/2013, Quagliara, Rv. 257281).

Questa Corte di cassazione ha perfino affermato che le ragioni del diniego dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale possono ritenersi implicite nella motivazione con cui il giudice neghi le circostanze attenuanti generiche richiamando i profili di pericolosità del comportamento dell'imputato, dal momento che il legislatore fa dipendere la concessione dei predetti benefici dalla



valutazione degli elementi indicati dall'art.133 cod. pen. (Sez. 3, n. 26191 del 28/03/2019, Lamaj, Rv. 276041).

5. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 26/11/2020.

Il Consigliere estensore

Michele Romano



Il Presidente

Rosa Pezzullo

